

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORNUDA REGOLAMENTO DI DISCIPLINA SCUOLA SECONDARIA IL  
CONSIGLIO D'ISTITUTO**

VISTO il DPR n 249 del 24.06.1998 “Statuto degli studenti e delle studentesse” e successive modificazioni intervenute con DPR 21.11.2007, n. 235, e DPR 8.08.2025, n. 134;

PREMESSO che lo “Statuto degli studenti e delle studentesse”, accoglie e sviluppa le indicazioni della “Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo” (1989, ratificata nel nostro ordinamento con la Legge n. 176 del 27.05.1991);

PREMESSO che la scuola dell'autonomia è un'istituzione “che costruisce con gli studenti, con le loro famiglie e con il territorio un rapporto forte, responsabile e trasparente, nell'intento di venire incontro alla domanda sociale e di formazione nonché di sviluppare percorsi capaci di rispondere in modo differenziato ai bisogni individuali” (Circ. Ministeriale n. 371 del 02.09.1998),

VISTA la direttiva del MPI n. 104 del 30/11/2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del “Codice in materia di protezione di dati personali”

VISTA la C.M. prot. n. 3602 del 31 luglio 2008

VISTA la legge 30.10.2008, n. 169

VISTA la legge 241/90 e successive modificazioni

VISTA la nota MIM 5274 del 11/07/2024

ACQUISITO il parere del Collegio dei Docenti espresso con delibera del 08/01/2026

**DELIBERA**

in ottemperanza alle disposizioni citate, il presente regolamento che disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, al recupero, al rafforzamento del senso di responsabilità, ai valori della legalità, della collaborazione, del rispetto per le persone.

**Art. 1 – Principi e finalità**

1. Il presente Regolamento, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti di cui agli art. 2 e 3 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni, e in osservanza del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996 n. 567 e successive modificazioni e integrazioni, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento. E' coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima sentito. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire direttamente sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni sino a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di classe, alla presenza delle diverse componenti; quelli che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni e l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottati dal Consiglio d'Istituto.

7. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

## **Art. 2 – Doveri degli studenti**

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad assumere, nei confronti dei loro compagni e di tutto il personale della scuola, un comportamento corretto, improntato allo stesso rispetto che chiedono per se stessi.

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi che regolano la vita della comunità scolastica.

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza.

5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, gli strumenti, i sussidi e i materiali didattici e a comportarsi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola e/o di terzi.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

## **Art. 3 – Disposizioni disciplinari**

1. Si configurano come mancanze lievi:

a) presentarsi alle lezioni in ritardo;

b) disturbare lo svolgimento delle lezioni;

c) tenere comportamenti non corretti al cambio dell'ora e negli spostamenti interni ed esterni (es.: spingere i compagni, urlare, uscire dall'aula o dalla fila, correre, ecc.);

d) rovinare, per negligenza, suppellettili, arredi, attrezzature, materiali di proprietà della scuola o di terzi;

e) tenere il telefono cellulare, lo smartwatch e/o altri dispositivi elettronici accesi a scuola (il telefono, lo smartwatch e/o gli altri dispositivi elettronici personali vanno tenuti spenti dentro lo zaino).

2. Si configurano come mancanze gravi:

a) frequentare irregolarmente le lezioni;

b) fumare nei locali dell'Istituto e in ogni altro luogo riferito alla scuola;

c) mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole al dirigente scolastico, ai docenti, al personale non docente, ai compagni;

d) contraffare documenti ( es. falsificazione di firme/voti/assenze ecc. );

e) utilizzare il telefono cellulare e/o lo smartwatch o altri dispositivi elettronici durante le attività scolastiche, anche se svolte fuori scuola (ad es.: scattare foto a un compagno/a consenziente, senza diffonderle, reperire informazioni in rete durante una verifica ecc.).

### 3. Si configurano come mancanze gravissime:

a) insultare e umiliare i compagni e ogni altra persona (anche tramite la rete internet); costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come razziste;

b) sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, della scuola;

c) imbrattare volontariamente le pareti e i locali scolastici;

d) rovinare, per dolo, suppellettili, arredi, attrezzature, materiali di proprietà della scuola o di terzi;

e) compiere atti che violino la dignità e il rispetto della persona (anche tramite la rete internet);

f) non osservare le disposizioni relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza ( salire sui davanzali, arrampicarsi sui cornicioni, manomettere gli estintori, ecc.);

g) compiere atti che mettano in pericolo l'incolumità delle persone;

h) fare uso e spacciare sostanze stupefacenti all'interno dell'Istituto o negli spazi adiacenti; introdurre e consumare alcol a scuola;

i) raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati, registrazioni vocali, ecc. senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione. Costituiscono aggravante il mancato consenso delle persone fatte oggetto di riprese/registrazioni ecc. e l'utilizzo e/o la manipolazione di tali testi, immagini, filmati ecc. a scopo offensivo, denigratorio, vessatorio.

j) reiterare comportamenti scorretti gravi.

### **Art. 4 - VIOLAZIONI E SANZIONI**

1. Le mancanze previste nell'art. 3.1 sono sanzionate dal docente che le rileva con il rimprovero/ammonizione orale e/o scritta. Se l'ammonizione è scritta, viene riportata nel Registro elettronico visibile ai tutori.

Dopo la terza ammonizione, lo studente che continua a tenere un comportamento scorretto, può essere punito con i provvedimenti di cui agli articoli successivi.

2. Le mancanze gravi di cui alle lettere a), b), c), e) dell'art. 3.2 sono sanzionate con ammonizione scritta da parte del dirigente scolastico o del coordinatore di plesso, qualora delegato dal dirigente, comunicata alla famiglia che controfirma per presa visione.

La violazione di cui alla lettera b) dell'art. 3.2. prevede anche la sanzione amministrativa prevista dalle norme vigenti sul divieto di fumo nei locali pubblici.

Le violazioni di cui alla lettera d) sono sanzionate, in rapporto alla loro gravità, con l'ammonizione scritta o con l'allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni. Tali provvedimenti di allontanamento dalle lezioni sono assunti dal Consiglio di Classe con la presenza di tutte le componenti. La seduta è presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato; l'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli; non è ammessa l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo o degli allievi coinvolti nel procedimento disciplinare (come autore o come vittima) e negli altri casi in cui sussista comunque un conflitto di interessi. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

3. Le mancanze gravissime di cui all'art. 3.3 sono punite con l'allontanamento dalle lezioni per una durata commisurata alla gravità del fatto, per un periodo compreso fra 3 e 15 giorni o oltre i 15 giorni, anche fino al termine delle lezioni, l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato. Le violazioni che costituiscono reato saranno oggetto di denuncia o querela all'autorità giudiziaria in base al diritto vigente. Le mancanze gravissime di cui ai punti i) e j) potranno essere punite anche con l'allontanamento da 1 a 2 giorni, qualora, nel caso di cui al punto i), il contenuto delle immagini non abbia carattere offensivo, denigratorio, vessatorio e, nel caso di cui al punto j), a seconda della durata del comportamento scorretto.

I provvedimenti di allontanamento superiori a 15 giorni sono assunti dal Consiglio d'Istituto. La seduta è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento è assunto con la maggioranza dei pareri favorevoli; non è consentita l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo oggetto del procedimento. In caso di parità, prevale il voto del presidente. Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica e sotto la supervisione di uno o più docenti appositamente individuati.

Possibili attività di riflessione:

- gli alunni, anche a partire da letture assegnate, scrivono un testo per riflettere sul loro comportamento, sulle conseguenze dello stesso, sui loro errori, su come possono migliorare il loro atteggiamento per il benessere dell'intera comunità scolastica;
- gli alunni realizzano un diario o un disegno utilizzando diverse tecniche, in cui riflettono sulla gravità del loro comportamento, sulle conseguenze dello stesso, raccontano i loro errori ma anche i loro punti di forza e le prospettive di miglioramento;
- gli alunni realizzano un elaborato su un tema di educazione civica correlato al comportamento da sanzionare.

Le mancanze gravissime di cui all'art.3.3 possono determinare l'attribuzione, da parte del Consiglio di classe, di un voto di comportamento inferiore ai 6 decimi; se tale valutazione è deliberata in sede di scrutinio finale, essa implica automaticamente per l'alunno/a la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato.

4. Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le attività di cui sopra, inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), si svolgono presso la scuola, sotto la supervisione di uno o più docenti appositamente individuati, a favore della comunità scolastica. Tali attività potranno essere individuate fra le seguenti:
- Riordino scaffali, sistemazione libri, pulizia delicata, etichettatura o catalogazione semplice; suddivisione dei libri per sezioni (narrativa, saggistica, enciclopedie, ragazzi, ecc.). Sistemazione di eventuali spazi di lettura (sedie, tavoli, cartelloni).
  - Cura degli spazi comuni (aule, corridoi, giardino, orto ecc.) e realizzazione di piccole migliorie: sistemazione di cartelloni, organizzazione di materiali, decorazioni con messaggi positivi o citazioni sul rispetto. Eventuale presentazione del lavoro alla classe.

- Creazione di biglietti, frasi o disegni da lasciare negli spazi comuni per promuovere rispetto, empatia e gentilezza.
  - Scelta di un tema (rispetto, bullismo, ambiente, salute) e creazione di materiali (poster, immagini, presentazioni) da condividere con la classe; organizzazione di una mini campagna di sensibilizzazione sul tema.
  - Riflessione scritta sul potere delle parole e sugli effetti che queste hanno sulle persone, anche quando sono utilizzate in rete, e sulle “responsabilità digitali”. Eventuale realizzazione di un piccolo *vademecum digitale responsabile*.
  - Ricerca di notizie belle, relative a gesti di solidarietà o a esempi di cambiamento in positivo da esporre a scuola mediante l’allestimento di una bacheca o un manifesto anche digitale.
5. Sarà possibile svolgere le attività di cittadinanza attiva e solidale presso strutture esterne alla scuola (come previsto dal DPR n.134) quando l’USR avrà predisposto l’elenco di tali strutture. In tal caso, il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, potrà deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell’orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità.
6. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell’attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell’orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell’anno scolastico, pur non influenzando sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

#### **Art. 5 ATTIVITA’ DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE**

L’efficacia dei provvedimenti sanzionatori è, in taluni, casi condizionata dall’immediatezza e tempestività dell’assunzione. Conseguentemente le sanzioni debbono essere il più possibile immediate e “vicine” ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all’alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare sanzione). In tali situazioni sussistono, pertanto, quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all’art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell’avvio dello stesso. Di tali provvedimenti verrà data comunicazione ai genitori attraverso l’agenda scolastica dell’alunno.

Per le sanzioni che comportino l’allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate da un Organo Collegiale si prevedono le seguenti attività:

1. Contestazione dell’infrazione;
2. Comunicazione di avvio del procedimento;

3. Informazione alla famiglia;
  4. Istruttoria di approfondimento;
  5. Ascolto e acquisizione delle ragioni dello studente in presenza del genitore;
  6. Eventuale acquisizione di memorie scritte da parte dello studente o della famiglia in vista delle decisioni del CdC;
  7. Convocazione del Consiglio di Classe (nella sua composizione allargata composta, cioè, dai docenti e dai genitori eletti rappresentanti in seno al Consiglio di classe) con audizione dell'alunno e rispettiva famiglia. In tale sede si procede all'esamina del caso e si delibera la sanzione (principale) e la sanzione sostitutiva;
  8. Comunicazione alla famiglia della sanzione ed eventuale accettazione della sanzione sostitutiva;
  9. Eventuale allontanamento dalle lezioni;
  10. Cura delle relazioni durante l'allontanamento dalle lezioni in vista del rientro;
  11. Ripresa della frequenza regolare.
1. **Avvio del procedimento:** qualora si sia concretizzata una determinata condotta espressamente prevista e rubricata nel presente regolamento disciplinare, alla quale il medesimo regolamento ricollegi l'irrogazione di una specifica sanzione disciplinare, l'istituzione scolastica è tenuta ad esercitare il relativo potere. La competenza a stabilire l'organo o il soggetto cui attribuire l'irrogazione della relativa sanzione disciplinare spetta al Dirigente scolastico. Il Dirigente scolastico esercita tale competenza in qualità di rappresentante legale dell'istituzione scolastica, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, nonché dei criteri di competenza e responsabilità previsti dall'ordinamento. L'avvio del procedimento disciplinare avviene mediante formale comunicazione di avvio del procedimento, effettuata con unico atto scritto di convocazione. L'atto di convocazione è indirizzato alla famiglia dell'alunno, nonché a tutti i componenti dell'organo collegiale competente a deliberare in merito alla sanzione disciplinare. In sede di avvio del procedimento, la scuola è tenuta a verificare l'assenza di cause di incompatibilità o di conflitto di interesse in capo ai componenti dell'organo collegiale e, ove tali situazioni emergano, a procedere alle necessarie surroghe, secondo le modalità previste dalla normativa e dal regolamento interno. La norma prevede un'eccezione all'obbligo di comunicazione nei casi in cui sussistano esigenze di particolare urgenza e celerità del procedimento, consentendo l'esercizio di poteri d'urgenza per prevenire gravi danni, applicabili anche quando le condotte di uno studente comportino un serio rischio per l'incolumità di terzi.
  2. **Istruttoria:** È necessario curare la preventiva acquisizione degli elementi probatori eventualmente necessari prima della fase decisionale, con particolare attenzione ai casi che coinvolgono dati sensibili oggetto di diffusione non autorizzata, il cui trattamento richiede specifiche cautele. Può inoltre risultare opportuno garantire il contraddittorio procedimentale mediante il dialogo con l'alunno interessato e con la sua famiglia. Per le infrazioni cui conseguono sanzioni di allontanamento dalle lezioni, l'alunno e la famiglia devono essere invitati a partecipare alla seduta dell'organo collegiale competente per esporre le proprie ragioni difensive, con informazione circa la facoltà di presentare memorie scritte e documenti, che saranno esaminati nel corso della seduta medesima. In nessun caso è ammessa la compromissione del diritto di difesa, fatti salvi i

provvedimenti cautelari adottati in situazioni di effettivo allarme e urgenza, che, se disposti dal Dirigente scolastico, devono comunque essere sottoposti a ratifica da parte dei competenti organi collegiali.

3. **Fase decisoria:** Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni, la fase decisoria è attribuita a specifici organi collegiali; risulta pertanto necessario prestare particolare attenzione alle modalità di convocazione degli stessi. La convocazione della seduta deve essere indirizzata alla famiglia dell'alunno e a tutti i componenti dell'organo collegiale competente. Occorre altresì curare con attenzione lo svolgimento dei lavori dell'organo collegiale, assicurando la partecipazione di tutti i componenti del Consiglio di classe, nella composizione allargata ai rappresentanti dei genitori, ovvero del Consiglio d'istituto, secondo i casi. Una volta assunta la deliberazione collegiale e formalizzata mediante la relativa verbalizzazione, essa deve essere recepita dal Dirigente scolastico, quale organo monocratico, che la esterne con apposito atto. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni. Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

**Art. 6** I danni arrecati ai beni della scuola o di terzi vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente.

**Art. 7** Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

**Art. 8** Nei periodi di allontanamento da 3 a 15 giorni, qualora le attività di cittadinanza attiva e solidale siano svolte presso strutture convenzionate, la scuola mantiene con lo studente e con i suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica.

**Art. 9** Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

**Art. 10** L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

**Art. 11** Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo. In caso di trasferimento ad altro istituto, anche in corso d'anno, o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione.

**Art. 12** Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, il dirigente scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.

### **Art. 13 - Impugnazioni**

Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al dirigente scolastico. Il dirigente verifica i fatti sentendo i docenti coinvolti, quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta. Avverso i provvedimenti assunti dal dirigente scolastico, è ammesso reclamo all'Organo di Garanzia interno alla scuola di cui al successivo art. 14. Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto, è ammesso ricorso entro 15 gg. dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola. L'Organo di Garanzia si pronuncia entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso.

**Art. 14.** L'Organo di Garanzia interno è composto da:

- Dirigente Scolastico o suo delegato, che lo presiede;
- Un docente designato dal Collegio dei Docenti, che designa anche un membro supplente;
- Due genitori, designati dal Consiglio di Istituto, il quale designa anche un membro supplente.

Le competenze dell'Organo di Garanzia sono quelle stabilite dall'art. 5, comma 2 e comma 3, del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998, modificato dall'art. 2 del DPR 21.11.2007, n. 235.

**Art. 15** L'Organo di garanzia rimane in carica per due anni scolastici; i componenti che perdono il requisito di eleggibilità vengono surrogati con i membri supplenti.

**Art. 16** L'organo di garanzia decide su richiesta di chiunque vi abbia interesse anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

**Art. 17** Le adunanze dell'Organo di Garanzia sono valide con la presenza della totalità dei suoi componenti; in caso di assenza giustificata o impedimento di un membro effettivo, o qualora uno dei membri effettivi sia parte interessata nella controversia, subentra il membro supplente della medesima componente. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti favorevoli; non è consentita l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

**Art. 18** Chiunque vi abbia interesse, che ravvisi nel presente regolamento una violazione al "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998 concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" può ricorrere all'Organo di Garanzia istituito presso l'Ufficio scolastico regionale.

**Art. 19** Del presente regolamento, affisso all'Albo della scuola in via permanente, è fornita copia a tutti gli studenti e alle famiglie.

**Approvato con delibera del Consiglio d'Istituto n° 4 del 27/04/2009. Modificato nell'Art. 14 dalla delibera del Consiglio di Istituto n° 21 del 19/12/2019; ulteriormente modificato in diverse parti ai sensi del DPR n.134 dell'8/08/2025 e approvato con delibera del Consiglio d'Istituto n.5 dell'8/01/2026.**